

ALLEGATO B
ASSEMBLEA 1



Statuto del Comitato di Quartiere

Art. 1 - Denominazione e sede

L'associazione ha la denominazione "Comitato di Quartiere SeiMilano". La denominazione sarà integrata con l'acronimo "APS" a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Di seguito Associazione o Comitato.

La sede è in Milano, in via Bianca Ceva 32. La sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in Milano non comporta modifica del presente statuto né dell'atto costitutivo.

Art. 2 - Scopo e attività

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 11/2017 lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

L'associazione svolge in particolare le seguenti attività:

- Organizzazione di eventi culturali, sociali, e di intrattenimento.
- Raccolta e analisi delle problematiche del quartiere e proposta di soluzioni alle istituzioni competenti.
- Promozione di iniziative ecologiche e di sensibilizzazione sul decoro urbano e sull'ambiente.
- Attività di aggregazione e incontro tra i residenti del quartiere.

Art.- 3 – Soci

L'Associazione ha carattere aperto pertanto possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone di qualsiasi età che ne condividano le finalità

L'ammissione a socio avviene mediante richiesta scritta, su apposito modulo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da almeno un esercente la responsabilità genitoriale. La valutazione delle richieste spetta al Consiglio Direttivo, che delibera con voto a maggioranza semplice, secondo criteri di trasparenza e imparzialità. La deliberazione è comunicata entro 60 (sessanta) giorni all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I soci si impegnano a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, condividerne le finalità rispettando lo statuto e le decisioni prese dagli organi competenti.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione, per esclusione o per causa di morte:

- il recesso, deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del socio;
- l'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio. Il provvedimento di

esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione;

- il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità

Il socio recedente o decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione. Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può chiedere la restituzione delle quote versate non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale cessa la sua qualifica di socio. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la perdita della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

4.1 I soci hanno diritto a:

- Partecipare alle assemblee.
- Esercitare il diritto al voto. I soci minorenni potranno esercitare il voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.
- Avanzare la propria candidatura alle cariche sociali.
- Proporre iniziative e attività.
- Essere informati sulle attività.
- Esaminare i libri sociali, facendo apposita richiesta per iscritto. La consultazione avviene non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta nella sede sociale.

4.2 I soci hanno il dovere di:

- Rispettare lo statuto e le decisioni prese dagli organi dell'Associazione.
- Contribuire attivamente alla realizzazione delle finalità.
- Versare la quota associativa annuale, se prevista.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

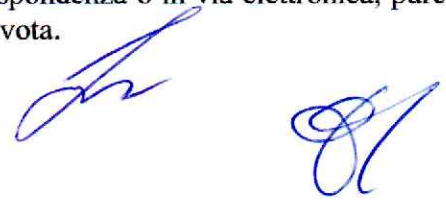
Gli organi sono:

- **L'Assemblea dei soci**
- **Il Consiglio direttivo**
- **Il Presidente**
- **L'Organo di controllo – Revisore dei conti - se si renderanno necessari in base all'art 30 del Codice del Terzo Settore.**
- **Il Segretario e il Tesoriere.**

Art. 6 – Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. Viene convocata dal Presidente, o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci. Le convocazioni vengono comunicate ai soci, almeno con 8 (otto) giorni di preavviso, mediante affissione nella sede sociale; possono avvenire anche con mezzi elettronici (esempio e-mail o sms o Whats App). L'Assemblea è presieduta dal Presidente e nomina un Segretario incaricato della stesura del verbale; le deliberazioni sono assunte con voto palese. L'Associazione potrà prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea dei soci:



- Discute e delibera le linee guida delle attività;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- Determina l'importo della quota associativa annuale;
- Delibera nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione e la fusione dell'Associazione, con i quorum qualificati indicati ai successivi articoli 13 e 14 del presente Statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita, salvo diverse previsioni dello Statuto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione

L'Assemblea dei Soci, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere e verificare le operazioni elettorali. Spetta al Presidente o alla Commissione elettorale, se costituita, constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio direttivo e l'eventuale Organo di controllo.

Art. 7 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è responsabile per l'amministrazione dell'Associazione e la realizzazione delle sue finalità.

- E' composto da un numero pari variabile di membri scelti fra i soci dell'Associazione (minimo 4 massimo 12, oltre al Presidente che ne fa parte di diritto), eletti dall'Assemblea dei Soci. Viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno, oppure se ne fa richiesta almeno un terzo dei consiglieri
- Le sedute sono valide se presente almeno la metà più uno dei consiglieri. Le riunioni possono tenersi anche in video conferenza ed i consiglieri possono partecipare alle sedute anche collegandosi con mezzi telematici. Al suo interno viene eletto un Vice-Presidente. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente (o in sua assenza del Vice Presidente). Al suo interno viene nominato un Tesoriere e un Segretario che redige i verbali delle riunioni, da trascriversi nel registro delle riunioni.
- E' responsabile per la gestione operativa dell'Associazione e la realizzazione delle sue attività. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail, sms o messaggio Whats App da inviarsi non meno di 8 (otto) giorni



prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

- I Consiglieri del Direttivo durano in carica 2 (due) anni, con possibilità di rielezione.
- In caso di dimissioni, decadenza (dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) riunioni consecutive) o impedimento di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato nella prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- Delibera in merito all'adesione di un nuovo socio e cura la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Soci e ha il compito di rappresentare legalmente e ufficialmente l'Associazione, fa parte d'ufficio del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni e gestisce le attività quotidiane.

- Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Le convocazioni possono avvenire anche con mezzi elettronici (esempio e-mail o sms o messaggio Whats App). E' responsabile della tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali dell'Assemblea e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- In caso di dimissioni o altro impedimento del Presidente le funzioni passano al Vice Presidente fino alla successiva Assemblea dei soci. In caso di impedimento o dimissioni del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può delegare i compiti pro tempore ad un altro membro del Consiglio Direttivo, che provvede entro 60 (sessanta) giorni alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 Organo di controllo - Revisore dei conti

Qualora ricorrano i casi previsti dalla legge, si provvederà alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti ed agli adempimenti previsti, secondo le norme vigenti (in particolare gli artt. 30 e 31 del CTS e le norme del Codice Civile).

Art. 10 Incompatibilità

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con la candidatura o l'elezione/nomina a cariche elettive e/o di governo negli Enti locali (Circoscrizioni, Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni) o nazionali (Parlamento, Governo).

Non possono, inoltre, essere eletti alle cariche di Presidente e membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato).

Art. 11 – Finanziamento – Tesoriere

- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria si finanzia attraverso le quote associative annuali, eventuali donazioni, contributi pubblici e privati, e la realizzazione di iniziative di raccolta fondi. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- L'ammontare della quota associativa è proposta annualmente all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 marzo da ciascun socio per poter partecipare alle attività dell'Associazione. In caso di mancato versamento della quota il socio si ritiene decaduto. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
- L'Associazione, se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, potrà intrattenere rapporti bancari e/o postali per la gestione dei propri fondi. Il potere di firma su tali rapporti viene conferito disgiuntamente al Presidente e ad un Consigliere che viene eletto Tesoriere. Il Tesoriere redigerà il rendiconto economico annuale dell'Associazione (nella forma del rendiconto per cassa). Il bilancio di esercizio è confermato dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. Il Presidente provvede, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione, al deposito del bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
- Le spese di gestione oltre i 500 (cinquecento) euro dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- Al fine di consentire agli Organi dell'Associazione di conseguire efficacemente le finalità statutarie e per una maggiore tutela degli stessi, il Consiglio Direttivo potrà approvare la acquisizione di idonee coperture assicurative dei rischi derivanti dalle responsabilità civili e di tutela legale.

Art. 12 Attività di volontariato – rimborsi spese.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ogni attività svolta in favore dell'Associazione ha natura volontaria ed occasionale. L'attività non può essere retribuita in alcun modo. A chi svolge per conto dell'Associazione attività che comportino delle spese possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, purché strettamente inerenti all'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le richieste di rimborso sono vidimate dal Tesoriere ed autorizzate dal Presidente. Coloro che prestano attività volontarie, anche occasionali, per l'Associazione saranno coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile.

Art.13 - Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato con una delibera dell'Assemblea dei Soci; le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Scioglimento-Fusione dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta-fusa con decisione dell'Assemblea dei Soci. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre ETS che operano nel settore sociale o culturale o, in assenza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio del Runt.

Art 15 – Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra i soci, o tra costoro e l'Associazione o gli organi dello stesso, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 – Norme transitorie

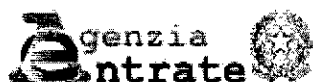
Il primo esercizio inizia con la costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Potranno partecipare alla prima assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale indipendentemente dalla decorrenza dell'iscrizione. Le cariche sociali stabilite in fase di costituzione dai soci promotori hanno durata transitoria fino allo svolgimento della prima assemblea. Per l'anno 2025 l'importo della quota sociale viene stabilito in un minimo di euro 5,00= (cinque) tale importo rimarrà invariato per gli anni successivi salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Enti del terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Firmato:





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MILANO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 01/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNM , serie 3 , numero 1707

data di stipula: 26/11/2025

ident.vo telematico: TNM25L001707000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97999150150

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97999150150				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: